



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 163 del 18/08/2022

OGGETTO: Atto di indirizzo per la redazione del PUG ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.19/2020

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di agosto in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Zizzo Grazia	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
D'Agostino Luca	Assessore	X	

Con la partecipazione del vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Palmeri.

Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del vice Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- **che** la L.R. 13 Agosto 2020, n. 19 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la materia urbanistica, abrogando nel contempo la previgente legislazione urbanistica;
- **che** la nuova legge obbliga i Comuni a procedere alla pianificazione urbanistica del loro territorio attraverso uno strumento ora denominato Piano Urbanistico Generale (PUG), le cui procedure di formazione ed i cui contenuti tecnici sono diversi rispetto a quelli del Piano Regolatore Generale, strumento che non può essere portato avanti;
- **che** la nuova legge dispone con il I comma dell'art. 53 della LR 19/2020, che i Comuni che, al momento di entrata in vigore della legge, hanno già adottato o quanto meno depositato almeno lo schema di massima del progetto di un PRG, possano invece proseguire l'iter di formazione del piano in corso secondo la previgente normativa e dunque concludere il processo di formazione del PRG;

Considerato che il Comune di Castelvetro è dotato di un PRG approvato con D.A. del 31/01/99, i cui vincoli espropriativi sono già deceduti da tempo, e che aveva avviato l'iter di formazione di una variante generale del PRG, pervenendo alla redazione di uno schema di massima del Piano, sul quale il Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale, con Delibera n. 70 del 21/07/2015, ha espresso l'approvazione;

Valutato che, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso, le previsioni dello schema di massima che già all'esame della commissione consiliare urbanistica dell'epoca apparivano inattuali e non condivisibili, ed a maggior ragione non lo sono oggi anche alla luce dei nuovi principi sul governo del territorio introdotti dalla L.R. 19/2020, conducendo pertanto alla determinazione che oggi sia opportuno un allineamento normativo procedendo alla formazione del nuovo strumento urbanistico denominato Piano Urbanistico Generale (PUG);

Accertato che la fase di avvio del processo di formazione del PUG, come normata dall'art. 26 della L.R. 19/2020, prevede una serie di passaggi che possono così riassumersi;

- 1) approvazione da parte della Giunta Comunale di un atto di indirizzo con il quale vengono regolamentate le attività amministrative da porre in essere e fornire direttive per la redazione del piano;
- 2) nomina del Responsabile del procedimento con il compito di:
 - pubblicare nell'albo pretorio e sul sito web del comune un avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG, specificando le modalità attraverso cui gli interessati possono avanzare proposte e formulare suggerimenti;
 - individuare le modalità con le quali consultare e coinvolgere nelle successive fasi del procedimento i soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni;
 - trasmettere al Consiglio Comunale il documento preliminare di PUG ai fini della adozione e successivamente il progetto di PUG;
 - indire le conferenze di pianificazione;
 - disporre la pubblicazione del preliminare di piano e successivamente del PUG.
- 3) nomina dell'Ufficio comunale per la pianificazione urbanistica e per la gestione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.);

- 4) affidamento della progettazione del PUG al Responsabile dell'Ufficio comunale ovvero a professionisti all'uopo incaricati o consulenti che siano qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale;
- 5) affidamento degli incarichi per la redazione dei seguenti studi di settore di supporto alla progettazione del PUG:
 - Studio agricolo forestale (SAF);
 - Studio geologico con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici;
 - Studio di compatibilità idraulica di cui al piano di gestione del rischio alluvioni e per come previsto dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana (P.A.I.);
 - Studio demografico e socio-economico;
 - Studio archeologico, da richiedere alla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali;
 - Rapporto Ambientale VAS;
 - Studio di incidenza ambientale per le aree di Rete Natura 2000.

Considerata l'opportunità di non vanificare il lavoro sin qui svolto e la necessità pertanto di tener conto, per quanto tecnicamente possibile, delle risultanze degli studi svolti per la progettazione della Variante Generale del PRO;

Considerato che occorre procedere preliminarmente alla nomina del Responsabile del procedimento e alla riconfigurazione dell'Ufficio di progettazione, al fine di avviare sollecitamente l'iter del nuovo strumento;

Considerato che la nuova legge assegna altresì alla Giunta anche il compito di procedere, con apposito atto di indirizzo, alla definizione delle Direttive che devono orientare le scelte strategiche del nuovo piano;

Visto il Documento di Direttive, redatto con l'ausilio del Consulente del Sindaco Ing. Danilo La Rocca, dal Responsabile della Direzione VII, Geom. Matteo Catanzaro, che si allega alla presente.

Ritenuto di poter condividere il contenuto di tale Documento e che esso possa essere assunto come Linee guida per la formazione del nuovo piano;

Ritenuto di dovere rinviare la specificazione di ulteriori Direttive atte ad indirizzare, la progettazione del PUG, a seguito dell'avvio del processo partecipativo previsto dal 3° comma dell'art. 26 della L.R. 19/2020, sulla base delle proposte che saranno formulate dai soggetti interessati e privati cittadini;

Visti:

- il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R.48/91;
- lo Statuto comunale;
- la L.R. 19/2020 ed in particolare l'art. 26.

DELIBERA

- 1) **di dare mandato** al Responsabile della Direzione VII di procedere con la dovuta urgenza alla individuazione del Responsabile del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2020;
- 2) **di dare mandato** al Responsabile della Direzione VII, di procedere:
 - alla attribuzione dell'incarico di progettazione alla luce delle disposizioni contenute negli artt 13 e 26 della stessa legge, delle Linee guida approvate con D.A. n.116 del 05/07/2021, attraverso la costituzione di un Ufficio di piano, che potrà avvalersi di un consulente esterno di comprovata

professionalità, ovvero, nel caso di indisponibilità dell'Ufficio, attraverso incarico a progettista esterno di comprovata esperienza;

- alla rimodulazione dell'incarico per la redazione dello Studio Geologico già espletato per adeguarlo alle Linee guida approvate con D.A. n.120 del 14/07/2011;
 - alla rimodulazione dell'incarico per la redazione dello Studio Agricolo forestale, già espletato, per adeguarlo alle Linee guida approvate con D.A. n.119 del 14/07/202;
 - all'attribuzione dell'incarico per la redazione dello Studio di compatibilità idraulica, secondo le Linee guida approvate con D.A. n.117 del 05/07/2021;
 - all'attribuzione dell'incarico per la redazione dello studio demografico e socio-economico secondo le Linee guida approvate con D.A. n. 144 del 29/09/2021;
 - a richiedere alla competente Soprintendenza ai BB.CC.AA, la redazione dello studio archeologico di supporto al PUG relativo al territorio comunale;
- 3) **di assumere** come Linee guida per la formazione del nuovo piano le Direttive contenute nel Documento allegato redatto dalla Direzione VII che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) **di dare mandato** al Responsabile del procedimento di procedere all'avvio del processo partecipativo previsto dal 3 comma dell'art. 26 della L.R. 19/2020, in maniera tale da integrare le Direttive sulla base delle proposte che saranno formulate dai soggetti interessati e privati cittadini.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Grazia Zizzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Palmeri

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91 Castelvetrano, li 18/08/2022</p> <p>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Giuseppe Palmeri</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VII Direzione
"Urbanistica, Edilizia Privata e Innovazione"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Atto di indirizzo per la redazione del PUG ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2020

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
il 18/08/2022
con deliberazione n. 163

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

- SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrative esprime
parere: Favorevole

Li 16/08/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Geom. Maurizio Titone*)
F.to Maurizio Titone

Data 16/08/2022 IL RESPONSABILE
(*Geom. Matteo Catanzaro*)
F.to Matteo Catanzaro

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:

Visto _____

Data 17/08/2022 IL RESPONSABILE
(*Dott. Andrea Antonino Di Como*)
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR
N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della VII Direzione

Premesso

- **che** la L.R. 13 Agosto 2020, n. 19 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la materia urbanistica, abrogando nel contempo la previgente legislazione urbanistica;

- **che** la nuova legge obbliga i Comuni a procedere alla pianificazione urbanistica del loro territorio attraverso uno strumento ora denominato Piano Urbanistico Generale (PUG), le cui procedure di formazione ed i cui contenuti tecnici sono diversi rispetto a quelli del Piano Regolatore Generale, strumento che non può essere portato avanti;

- **che** la nuova legge dispone con il I comma dell'art. 53 della LR 19/2020, che i Comuni che, al momento di entrata in vigore della legge, hanno già adottato o quanto meno depositato almeno lo schema di massima del progetto di un PRG, possano invece proseguire l'iter di formazione del piano in corso secondo la previgente normativa e dunque concludere il processo di formazione del PRG;

Considerato che il Comune di Castelvetro è dotato di un PRG approvato con D.A. del 31/01/99, i cui vincoli espropriativi sono già deceduti da tempo, e che aveva avviato l'iter di formazione di una variante generale del PRG, pervenendo alla redazione di uno schema di massima del Piano, sul quale il Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale, con Delibera n. 70 del 21/07/2015, ha espresso l'approvazione;

Valutato che, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso, le previsioni dello schema di massima che già all'esame della commissione consiliare urbanistica dell'epoca apparivano inattuali e non condivisibili, ed a maggior ragione non lo sono oggi anche alla luce dei nuovi principi sul governo del territorio introdotti dalla L.R. 19/2020, conducendo pertanto alla determinazione che oggi sia opportuno un allineamento normativo procedendo alla formazione del nuovo strumento urbanistico denominato Piano Urbanistico Generale (PUG);

Accertato che la fase di avvio del processo di formazione del PUG, come normata dall'art. 26 della L.R. 19/2020, prevede una serie di passaggi che possono così riassumersi;

- 1) approvazione da parte della Giunta Comunale di un atto di indirizzo con il quale vengono regolamentate le attività amministrative da porre in essere e fornire direttive per la redazione del piano;
- 2) nomina del Responsabile del procedimento con il compito di:
 - pubblicare nell'albo pretorio e sul sito web del comune un avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG, specificando le modalità attraverso cui gli interessati possono avanzare proposte e formulare suggerimenti;
 - individuare le modalità con le quali consultare e coinvolgere nelle successive fasi del procedimento i soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni;
 - trasmettere al Consiglio Comunale il documento preliminare di PUG ai fini della adozione e successivamente il progetto di PUG;
 - indire le conferenze di pianificazione;
 - disporre la pubblicazione del preliminare di piano e successivamente del PUG.
- 3) nomina dell'Ufficio comunale per la pianificazione urbanistica e per la gestione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.);

- 4) affidamento della progettazione del PUG al Responsabile dell'Ufficio comunale ovvero a professionisti all'uopo incaricati o consulenti che siano qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale;
- 5) affidamento degli incarichi per la redazione dei seguenti studi di settore di supporto alla progettazione del PUG:
 - Studio agricolo forestale (SAF);
 - Studio geologico con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici;
 - Studio di compatibilità idraulica di cui al piano di gestione del rischio alluvioni e per come previsto dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana (P.A.I.);
 - Studio demografico e socio-economico;
 - Studio archeologico, da richiedere alla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali;
 - Rapporto Ambientale VAS;
 - Studio di incidenza ambientale per le aree di Rete Natura 2000.

Considerata l'opportunità di non vanificare il lavoro sin qui svolto e la necessità pertanto di tener conto, per quanto tecnicamente possibile, delle risultanze degli studi svolti per la progettazione della Variante Generale del PRO;

Considerato che occorre procedere preliminarmente alla nomina del Responsabile del procedimento e alla riconfigurazione dell'Ufficio di progettazione, al fine di avviare sollecitamente l'iter del nuovo strumento;

Considerato che la nuova legge assegna altresì alla Giunta anche il compito di procedere, con apposito atto di indirizzo, alla definizione delle Direttive che devono orientare le scelte strategiche del nuovo piano;

Visto il Documento di Direttive, redatto con l'ausilio del Consulente del Sindaco Ing. Danilo La Rocca, dal Responsabile della Direzione VII, Geom. Matteo Catanzaro, che si allega alla presente.

Ritenuto di poter condividere il contenuto di tale Documento e che esso possa essere assunto come Linee guida per la formazione del nuovo piano;

Ritenuto di dovere rinviare la specificazione di ulteriori Direttive atte ad indirizzare, la progettazione del PUG, a seguito dell'avvio del processo partecipativo previsto dal 3° comma dell'art. 26 della L.R. 19/2020, sulla base delle proposte che saranno formulate dai soggetti interessati e privati cittadini;

Visti:

- il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R.48/91;
- lo Statuto comunale;
- la L.R. 19/2020 ed in particolare l'art. 26.

DELIBERA

- 1) **di dare mandato** al Responsabile della Direzione VII di procedere con la dovuta urgenza alla individuazione del Responsabile del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2020;
- 2) **di dare mandato** al Responsabile della Direzione VII, di procedere:
 - alla attribuzione dell'incarico di progettazione alla luce delle disposizioni contenute negli artt 13 e 26 della stessa legge, delle Linee guida approvate con D.A. n.116 del 05/07/2021, attraverso la costituzione di un Ufficio di piano, che potrà avvalersi di un consulente esterno di comprovata

professionalità, ovvero, nel caso di indisponibilità dell'Ufficio, attraverso incarico a progettista esterno di comprovata esperienza;

- alla rimodulazione dell'incarico per la redazione dello Studio Geologico già espletato per adeguarlo alle Linee guida approvate con D.A. n.120 del 14/07/2011;
 - alla rimodulazione dell'incarico per la redazione dello Studio Agricolo forestale, già espletato, per adeguarlo alle Linee guida approvate con D.A. n.119 del 14/07/202;
 - all'attribuzione dell'incarico per la redazione dello Studio di compatibilità idraulica, secondo le Linee guida approvate con D.A. n.117 del 05/07/2021;
 - all'attribuzione dell'incarico per la redazione dello studio demografico e socio-economico secondo le Linee guida approvate con D.A. n. 144 del 29/09/2021;
 - a richiedere alla competente Soprintendenza ai BB.CC.AA, la redazione dello studio archeologico di supporto al PUG relativo al territorio comunale;
- 3) **di assumere** come Linee guida per la formazione del nuovo piano le Direttive contenute nel Documento allegato redatto dalla Direzione VII che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) **di dare mandato** al Responsabile del procedimento di procedere all'avvio del processo partecipativo previsto dal 3 comma dell'art. 26 della L.R. 19/2020, in maniera tale da integrare le Direttive sulla base delle proposte che saranno formulate dai soggetti interessati e privati cittadini.

Il Responsabile della Direzione VII
(Geom. Matteo Catanzaro)
F.to Matteo Catanzaro)



Città di Castelvetro

Selinunte

Direzione VII - "Urbanistica, Edilizia Privata e Innovazione"

Via della Rosa (c.da Giallonghi) 91022 Castelvetro (TP)
Il Responsabile Direzione VII: **Geom. Matteo Catanzaro**

Tel. 0924/909432
e-mail: mcatanzaro@comune.castelvetro.tp.it

OGGETTO: Relazione sulle DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE

Prot. Gen. n° 32594 del 16/08/2022

Prot. Direzione VII n° 1659 del 16/08/2022

Al Sig. Sindaco ed alla Giunta Comunale

SEDE

Premessa

La presente relazione è resa a seguito della riunione operativa del 04/05/2022 tenutasi presso gli uffici comunali di via della rosa, alla presenza del Sindaco Dott. Enzo Alfano, l'Ass. Ing. Antonino Siculiana, l'Ass. Ing. Stefano Mistretta, i consulenti del Sindaco Ing. Giuseppe Taddeo e Ing. Danilo La Rocca ed il Responsabile della Direzione VII Geom. Matteo Catanzaro. Nel corso della stessa sono stati valutati gli aspetti relativi al percorso da intraprendere per dotare questo Ente di un nuovo strumento urbanistico valido, efficace ed il più rispondente possibile alle esigenze ed ai fattori di sviluppo economici, sociali, territoriali, culturali ecc. della città e che, nello stesso tempo, tenga conto di intraprendere un processo di redazione più snello e celere.

In particolare è stato valutato, come previsto dalla nuova legge urbanistica e da una successiva circolare assessoriale, se continuare a percorrere la via della conclusione della variante generale del PRG (iniziato nel 2009) a seguito della approvazione commissariale dello schema di massima del luglio 2015, ovvero intraprendere la via rappresentata dalla nuova legge urbanistica regionale L.R. n° 19/2020 e s.m.i che introduce concetti e funzioni più attuali e aggiornati urbanisticamente e che prevede una procedura di redazione ed approvazione più snella rispetto alla precedente legge urbanistica che prevedeva il PRG.

I vantaggi rappresentati dalla nuova legge urbanistica e dal nuovo strumento di pianificazione, il P.U.G., sono apparsi evidenti, come può evincersi dai contenuti della relazione che segue e che di per sè rappresentano le Direttive previste dalla L.R. 19/2020 per l'avvio del procedimento del Piano Preliminare. D'altronde, il percorso, le analisi e la documentazione già prodotti per arrivare alla approvazione dello schema di massima del PRG, secondo vecchia normativa, non sono del tutto perduti ed inutilizzati; potranno, infatti, essere ampiamente utilizzati per partire e procedere più celermente per la redazione del documento preliminare del PUG.

In ultimo è sicuramente da valutare come opportunità la possibilità di accedere a finanziamento regionale di una parte della spesa occorrente per la redazione dei PUG (tale possibilità è esclusa per i completamenti dei vecchi PRG).

1. Natura giuridica e contenuti tecnici del PUG

Lo strumento del PUG appare, sia nei contenuti che nelle procedure, significativamente diverso dal PRG.

Relativamente ai contenuti la differenza sostanziale riguarda la funzione del piano, che da strumento di regolazione delle rendite connesse all'uso edificatorio dei suoli, diventa progetto di rigenerazione del costruito, nelle diverse forme che esso assume nel territorio, e di conservazione e restauro del paesaggio.

La differenza più significativa, per quanto attiene le procedure, riguarda invece l'articolazione del PUG in due distinte fasi; la prima fase porta alla approvazione di un Documento Preliminare di PUG, la seconda all'approvazione del progetto definitivo del PUG. A differenza della precedente normativa riguardante i PRG, che prevedeva anche essa la approvazione di uno Schema di massima del PRG, ma privo di qualsiasi efficacia giuridica, il Documento preliminare del PUG produce invece ben individuati effetti giuridici che possono anche riguardare estese parti del territorio comunale. Ciò posto, si osserva che la legge 19/2020 inserisce il PUG all'interno di un complesso sistema di altri piani, il Piano Territoriale Regionale ed il Piano Territoriale Consortile e subordina la sua approvazione all'approvazione di questi ultimi. L'obbligo per i comuni di approvare il PUG scatta in particolare dopo un anno dalla approvazione del PTR.

Ed in effetti il PUG appare, leggendo le disposizioni della legge, fortemente condizionato sia dal PTR che dal PTC; in essi infatti prima la Regione e quindi i Consorzi dei comuni devono fissare le direttive per la redazione dei piani comunali.

Ciò non toglie tuttavia, in forza di un principio di flessibilità, ma anche per esplicita previsione Normativa, che il PUG possa non soltanto essere avviato ma che possa anche acquisire una validità giuridica senza che il PTC sia stato ancora approvato.

Nell'art. 26, nel comma 7 che si riferisce alla approvazione del Preliminare di piano, si stabilisce infatti un doppio regime nel caso in cui il PTR ed il PTC siano già, stati approvati ed un altro nel caso in cui non siano ancora stati approvati. Se ne deduce pertanto con chiarezza che almeno il Documento preliminare di PUG possa essere approvato prima dell'approvazione dei piani sovraordinati, sia pure con una procedura particolare.

Il primo passo per la redazione del PUG è rappresentato dalla approvazione, da parte della Giunta Municipale del comune capofila, di **un atto di indirizzo** con il quale sono impartite le direttive riguardanti la formazione del Piano.

La legge non specifica ulteriormente il contenuto di tale atto di indirizzo, ma si ha ragione di ritenere, dalla lettura della legge ma anche dal combinato disposto con le norme statutarie che regolano le competenze della Giunta, che tale atto amministrativo sia assolutamente diverso dalle "Direttive generali per la formazione del Piano", con le quali si avviava, in base alla previgente disciplina urbanistica, l'iter del PRG. In primo luogo perché la Giunta ha nell'ordinamento regionale, ripreso nello Statuto comunale, compiti prevalentemente esecutivi ed organizzativi e non programmatici, ma anche per una altra più complessa ragione che va rintracciata nel rapporto che La nuova legge stabilisce tra il PUG ed i piani sovraordinati.

Spetta infatti alla Regione attraverso il PTR il compito di dare gli indirizzi ai comuni per la progettazione del PUG (art. 19, comma 6 punto e) ed ai Consorzi comunali il compito di definire il dimensionamento del piano ed i criteri progettuali da adottare (art. 22, comma 2, punto g). E' questa la ragione che ha indotto il legislatore ad eliminare il passaggio in Consiglio delle Direttive per la formazione del Piano, che era invece previsto per i PRG; le Direttive di fatto sono state spostate dal livello comunale a quello sovracomunale.

Viene dunque stabilita una subordinazione, di fatto, tra il PUG e questi strumenti.

Tornando ai contenuti dell'Atto di indirizzo si ritiene dunque che esso debba riguardare soprattutto le modalità operative attraverso le quali deve svilupparsi il processo di formazione del PUG, riguardanti in primo luogo la opportunità di procedere alla formazione del piano in forma associata con altri comuni per un più efficace coordinamento territoriale, i criteri di selezione dei progettisti del Piano e dei tecnici redattori degli studi di settore, i criteri per garantire la partecipazione dei cittadini al processo di formazione del piano, ma anche, nel caso in cui la Regione ed i Consorzi non li abbiano definiti, i criteri generali, soprattutto di carattere metodologico, da seguire nella progettazione.

Il secondo passo nell'iter di formazione del PUG è rappresentato dalla individuazione e **nomina del Responsabile del procedimento**. Questa figura assume un ruolo assai importante nel processo di formazione del piano, dal momento che la legge gli affida compiti amministrativi di grande responsabilità, precisamente:

- 1) pubblica nell'albo pretorio e sul sito web del comune un avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG specificando le modalità attraverso cui gli interessati possono avanzare proposte e formulare suggerimenti;
- 2) individua le modalità con le quali consultare e coinvolgere nelle successive fasi del procedimento i soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni;
- 3) trasmette al Consiglio Comunale il Documento preliminare di PUG ai fini della adozione e successivamente il progetto di PUG;
- 4) indice le conferenze di pianificazione;
- 5) dispone la pubblicazione del Preliminare di piano e successivamente del PUG.

Gli adempimenti successivi a quelli sin qui descritti, che in realtà possono però essere adottati contestualmente agli altri sinora descritti (la legge non specifica nulla in merito alla sequenza temporale di tali adempimenti), riguardano la individuazione e **la nomina del progettista e dei redattori degli studi di settore**.

Per quanto riguarda la progettazione del PUG la nuova legge (art. 26) dispone che possa essere "affidata, ove necessario a professionisti all'uopo incaricati e consulenti che siano qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale, anche mediante il ricorso a concorsi di progettazione".

Tale indicazione, contenuta nell'art. 26, deve collegarsi con le altre, contenute negli artt. 13 e 14, che dispongono che ogni comune si doti una struttura tecnica per la pianificazione del proprio territorio e per la gestione del Sistema Informativo Territoriale.

Appare dunque necessaria la costituzione di uno specifico Ufficio comunale di piano, al cui interno individuare il Responsabile della progettazione, che dovrà essere necessariamente un laureato magistrale/specialistico abilitato alla professione; tale ufficio potrà avvalersi come detto anche di tecnici esterni e consulenti purchè qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale.

In caso di indisponibilità ma anche per scelta discrezionale della Amministrazione, potrà essere conferito un incarico a uno o più professionisti esterni purchè di comprovata esperienza. La nuova legge infatti non stabilisce più una priorità dell'incarico interno rispetto ad un incarico professionale esterno all'Ente, facendo però riferimento ad una condizione di necessità.

Relativamente agli **studi di settore**, la nuova legge (art. 26) dispone che essi consistano nei seguenti (entro parentesi il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente che ne definisce i contenuti):

- 1) **Studio agricolo forestale (SAF)** (D.A. 119 del 16/07/2021). Secondo la previgente normativa tale studio era fundamentalmente finalizzato ad individuare le aree a colture specializzate da

escludere dall'uso edificatorio e a classificare e perimetrare i boschi, le fasce forestali e le formazioni ripariali, da sottoporre ai vincoli di legge. La nuova legge amplia considerevolmente i compiti assegnati a questo studio, dal momento che introduce una nuova definizione (art. 37) del territorio rurale la cui classificazione e zonizzazione non può che basarsi su uno specifico studio specialistico.

2) **Studio Geologico** (D.A. 120 del 16/07/2021). Rispetto alla previgente normativa, che resta sostanzialmente confermata, si aggiunge solamente la precisazione che tale studio debba contenere un particolare riferimento agli "aspetti idrogeologici (P.A.I.)".

3) **Studio di compatibilità idraulica**. (D.A. 117 del 17/07/2021). Ha il compito di:

- a. verificare le previsioni urbanistiche in relazione al livello di pericolosità;
- b. definire le previsioni urbanistiche ammissibili e le attività esercitabili;
- c. individuare le norme d'uso e le prescrizioni attuative;
- d. individuare gli interventi idonei a garantire l'assetto idraulico del territorio e il rispetto del principio d'invarianza idraulica;
- e. individuare le indicazioni costruttive per l'applicazione di tecniche di riduzione della vulnerabilità (floodproofing)".

Va rilevato che alcune di tali prestazioni e segnatamente quelle di cui alla lettera d) potrebbero esulare dalle tradizionali competenze del geologo, sconfinando nel campo dell'ingegneria idraulica. Occorre pertanto valutare la eventuale necessità di incaricare un soggetto diverso dal redattore dello studio geologico, in relazione alle caratteristiche del territorio comunale ed alla sua criticità sotto il profilo idrogeologico.

4) **Studio demografico e socio-economico** (D.A. 144 del 29/09/2021). La nuova legge assegna a questo studio, che ha tradizionalmente fatto parte delle analisi occorrenti per la redazione del PRG, una consistenza autonoma e un carattere propedeutico al PUG. Occorre pertanto procedere, anche per questo studio, alla individuazione del soggetto che deve redigerlo.

5) **Studio archeologico**. La legge prescrive che tale studio debba essere redatto dalla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, su richiesta del Comune. Occorre pertanto che l'Amministrazione comunale ne richieda la redazione.

6) **Rapporto Ambientale VAS e VINCA**. Su questa materia restano pienamente valide le disposizioni normative vigenti, già da tempo applicate ai PRG.

Sulla base degli studi sopra descritti, e tenendo conto dell'atto di indirizzo della Giunta e delle osservazioni pervenute nel periodo (di trenta giorni) di pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento, l'Ufficio di Piano dovrà, entro il termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, elaborare il **Documento Preliminare del PUG**, corredato dal **Rapporto Ambientale preliminare della VAS**.

Prima di inoltrare il preliminare del PUG al Consiglio Comunale per la adozione, il Responsabile del procedimento dovrà indire (in assenza del PTR) una specifica **Conferenza di pianificazione** volta a riscontrare la coerenza delle indicazioni del documento preliminare con i quadri e gli obiettivi generali e di area vasta, invitando a parteciparvi tutti i **soggetti pubblici competenti**.

Successivamente, entro sessanta giorni dall'inoltro dell'esito della conferenza, il Piano dovrà essere discusso ed adottato dal Consiglio comunale.

Il Piano preliminare adottato è pubblicato per intero sui siti web e per informazione sulla GURS. Nei successivi novanta giorni dovrà essere elaborato il PUG definitivo, secondo le Linee guida emanate con specifico Decreto (D.A. 116 del 17/07/2021) dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Va rilevato che la adozione del Preliminare di piano, come già detto, determina precise conseguenze giuridiche che consistono:

- nella possibilità di rendere il piano adottato esecutivo per determinate aree che dovranno essere perimetrate nello stesso piano. All'interno di tali aree potranno essere immediatamente rilasciati singoli titoli abilitativi, ovvero possono essere approvati piani attuativi, anche in difformità dalle previsioni del precedente PRG, senza attendere la conclusione del procedimento di formazione del PUG;

- nella possibilità di perimetrare parti del territorio comunale nelle quali, per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano che potrebbero essere compromessi dall'applicazione delle pregresse previsioni urbanistiche contenute nel PRO, è sospeso il rilascio di singoli titoli abilitativi a far data dalla delibera di adozione del progetto preliminare e sino all'approvazione del PUG.

Tali possibilità rendono di fatto il Preliminare del PUG uno strumento per certi versi autonomo e comunque in grado di dare soluzione alle più pressanti questioni urbanistiche connesse alla gestione del territorio come ad esempio al problema della ritipizzazione delle aree bianche.

2. Direttive metodologiche per la redazione del PUG

Per le ragioni espresse in premessa si ritiene che le Direttive per la redazione del PUG, a differenza delle Direttive che si riferivano ai PRG, debbano limitarsi a formulare indirizzi strategici ed indicazioni di carattere metodologico.

Una simile impostazione, oltre a rispondere al dettato normativo, consente di lasciare la parola, per quanto attiene le decisioni che riguardano specificatamente le questioni urbanistiche locali, a coloro che sono più direttamente interessati, ovvero i cittadini e le associazioni che in vario modo li rappresentano, che come detto in premessa saranno coinvolti in un processo di partecipazione alle decisioni che costituisce uno dei punti più qualificanti della nuova legge urbanistica.

Il Documento di Direttive pertanto sarà integrato con le indicazioni che verranno date dai soggetti istituzionali e dai rappresentanti di interessi diffusi nella fase di pubblicazione della stessa delibera.

A tali Direttive, così integrate, dovrà riferirsi il progettista per la predisposizione del Documento preliminare del PUG.

Di seguito viene quindi riportata, dapprima, una brevissima disamina dello stato di diritto del quale occorre tener conto nella redazione del PUG, e successivamente alcune indicazioni riguardanti i principi ai quali la nuova pianificazione deve ispirarsi.

3. Lo stato di diritto

3.1 Il quadro vincolistico.

Nella redazione del PUG dovranno essere tenuti in considerazione numerosi vincoli agenti sul territorio comunale che possono in linea di massima essere così individuati:

A) Vincoli discendenti da leggi.

- Vincolo fluviale di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. n. 523 del 25.07.1904. Vanno considerate le fasce di inedificabilità assoluta di m.10 dal piede degli argini, sponde e difese di tutti i corsi d'acqua (fiumi, torrenti, incisioni naturali, canali e fossi nei quali scorrono anche con regime stagionale, acque pubbliche), (riferirsi alla mappa catastale);
- Vincoli derivanti dall'art. 15 della L.R. 78/1976 relativi alle fasce costiere.
- Vincoli derivanti dall'art. 10 della L.R. 16/1996, e s.m.i, relativi ai boschi.
- Vincoli derivanti dalla presenza di pozzi per uso idropotabile ai sensi dell'art. 94 del D.L.152/2006. Vanno considerate le zone di tutela assoluta (non inferiore a m. 10), di rispetto (pari a m. 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, se non diversamente normato dalle Regioni) ed eventuali altre zone di protezione (individuate dalle Regioni all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda), specificando per ciascuna il relativo regime normativo.

- Vincoli derivanti dalla presenza di infrastrutture viarie, derivanti dal Codice della Strada (art. 28 D.P.R. 495/1992 e s.m.i.). Per ciascuna infrastruttura va considerata la relativa fascia di arretramento, distinguendo se la infrastruttura si trova dentro o fuori dai centri abitati.
- Vincolo di elettrodotti. Ai lati delle linee aeree esterne esistenti, al fine di limitare l'esposizione ai campi elettrici e magnetici agli insediamenti abitativi, in attuazione della Legge Quadro 36/2001 (Art. 4, comma 1, punto h) e succ. mod., va prevista una fascia di arretramento delle costruzioni adibite ad abitazione o nelle quali comunque si svolgano attività che comportano tempi di permanenza prolungati, di ampiezza pari a quella stabilita, per ciascuna tensione nominale, dal D.M. 29/05/2008.
- Vincolo di acquedotto e oleodotto. Ai lati delle condutture in pressione che attraversano il territorio comunale e istituita una fascia di protezione di larghezza minima di m.1,50 per parte dall'asse della tubazione.
- Fasce di rispetto cimiteriale ai sensi del T.U. delle Leggi. sanitarie e dell'art. 28 della L. 166/2002, Va considerata una fascia di rispetto attorno al muro perimetrale dei cimiteri esistenti così come determinata dai provvedimenti comunali o in assenza di m. 200.
- Fascia di rispetto dei depuratori ai sensi dell'art. 46 della L.R. 27/1986. Vanno considerate le fasce di inedificabilità assoluta stabilite in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione.
- Vincolo sulle aree percorse dal fuoco, ai sensi. dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 e s.m.i. Vanno considerate le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, distinte per anno, nelle quali è vietata per dieci anni (dall'evento) la edificazione e che non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.
 Vincolo di rispetto di impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale (DM 17 aprile 2008). Vanno considerate le fasce di rispetto così come determinate nella norma di riferimento, specificando per ciascuna area le limitazioni imposte.
- Vincolo di Usi Civici di cui all'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10. Vanno considerati i perimetri delle aree soggette ad Usi civici, specificando il relativo regime vincolistico.
- Vincolo demaniale traizerale (art. 25 della L.R. n, 10 del 27/04/1999 e s.m.i.). Vanno considerate le aree ricadenti entro il Demanio traizerale, specificando le relative limitazioni.

B) Vincoli discendenti dalle previsioni dei piani territoriali generali e settoriali;

- Piano Territoriale Regionale (art. 19 della L.R. 19/2020). Vanno considerate le eventuali prescrizioni Vincolistiche introdotte dal piano (quando sarà redatto) specificandone i regimi normativi in atto sono state approvate con Delibera della Giunta di Governo del 17 Giugno 2021 le Linee guida del Piano, che costituiscono un riferimento da tenere in considerazione nella progettazione del Documento preliminare del PUG;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) e Piani d'Ambito del Piano Territoriale Paesaggistico. Vanno considerati i perimetri delle aree così come individuate nella carta dei regimi normativi dei piani d'Ambito vigente, specificando per ciascuna di esse (aree di livello 1, 2 e 3 e aree di recupero) le limitazioni ed i vincoli imposti alla attività edilizia.
- Piani stralci di bacino per l'Assetto idrogeologico. Vanno considerati i perimetri delle aree di pericolosità geomorfologia e idraulica così come identificati nei Piani stralcio relativi ai bacini, che interessano i territori comunali specificando per ciascuna area il relativo regime vincolistico,
- Piani regionale dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio (Piano cave). Vanno considerati i perimetri delle aree interessate dal piano, specificando per ciascuna di esse i relativi regimi normativi.

- Progetto Integrato Regionale della Rete ecologica siciliana. Vanno considerati i perimetri delle aree interessate dal Piano, specificando per ciascuna di essa (ZPS, SIC/ZSC, aree RAMSAR, aree BIRD) i relativi regimi normativi.
- Piano di gestione delle aree di Rete Natura 2000. Vanno considerate le perimetrazioni degli habitat prioritari e della altre, suddivisioni in ambiti, secondo le indicazioni del Piano di gestione, specificando per ciascuna di essi i relativi regimi normativi.
- Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS). Vanno considerati i perimetri delle aree eventualmente interessate dal. piano, specificando per ciascuna di esse i relativi regimi normativi.
- Piano Regionale di gestione del rischio alluvioni. Vanno considerati i perimetri delle aree soggette a rischio alluvioni così come identificati nel piano, specificando per ciascuna, area il relativo regime vincolistico.
- Piano per rischi amianto ai sensi della L.R. 10 del 29/06/2014. Vanno considerati i perimetri delle aree di rischio come individuate negli elaborati redatti ai sensi dell'art. 3 lett. e) della legge 10/2014, specificando per ciascuna area le limitazioni imposte.

C) Vincoli discendenti da atti amministrativi.

- Vincolo idrogeologico di cui al R. D. 3267/1923. Vanno considerate le aree sottoposte al Vincolo con specifici atti amministrativi che subordinano l'attività edilizia alla acquisizione di un parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
- Vincolo di geosito apposto ai sensi della dalla L.R. 11 aprile 2012, n. 25. Vanno considerati i perimetri delle aree individuate in specifici Decreti attuativi, specificando per ciascun ambito le limitazioni imposte.
- Vincoli di interesse pubblico apposti ai sensi del Codice dei Beni culturali, artt. 10 e segg del D.Lgs n. 42/2004. Vanno considerati i perimetri delle aree sottoposte a tutela, specificando i relativi regimi di vincolo conte specificati negli atti amministrativi specifici.

A tali indicazioni vanno aggiunte quelle contenute nelle Linee guide per la redazione del PUG, di recente emanazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (D.A. a. 11.6 del 06/07/2021), che, con riferimento al Processo di formazione del PUG, aggiungono che nel PUG ed in particolare in un apposito elaborato denominato "carta dei vincoli" devono essere rappresentati anche i vincoli discendenti dagli studi di settore propedeutici al PUG, distinguendo il livello di modificabilità che la loro presenza e sovrapposizione determina nelle diverse parti del territorio comunale.

4. Indirizzi progettuali generali

4.1 Le invarianti strutturali

Tutte le limitazioni ed i vincoli descritti nel paragrafo precedente dovranno essere considerati elementi invarianti nella progettazione del nuovo Piano.

Analogamente elementi invarianti nella progettazione del piano devono essere considerate le eventuali indicazioni vincolistiche derivanti degli studi propedeutici di settore, geologico, agricolo-forestale, di compatibilità idraulica, archeologico.

Nel primo dovranno essere indicate e perimetrate le eventuali aree soggette a dissesti di natura geologica o idraulica o interessate da formazioni tettoniche o da rischio sismico in genere, nelle quali potranno non essere ammesse nuove costruzioni, nonché le aree nelle quali le nuove costruzioni potranno essere eseguite osservando particolari cautele. Tali indicazioni dovranno riguardare in particolare le aree di nuova urbanizzazione previste nel piano; una verifica di natura geologica e idraulica dovrà comunque essere svolta ai fini di una loro eventuale riconferma nel

nuovo piano, anche per le aree già interessate da previsioni di urbanizzazione dei Piani vigenti. Il nuovo studio dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nella Regione siciliana, facendo riferimento in particolare alle indicazioni operative contenute nel D. Dir. n. 120 del 14/07/2021 e per la compatibilità idraulica nel D. Dir. n. 117 del 07/07/2021.

Nello studio di compatibilità idraulica dovranno essere riportati i perimetri delle aree sottoposte a limitazioni distinguendole in base alla classificazione proposta nello stesso Studio.

Nello studio agricolo-forestale, oltre ad essere indicate ed esattamente perimetrate le aree boscate e le aree di Macchia e Vegetazione ripariale ai sensi del D.P.R.S. del giugno 2000, ai fini dell'applicazione del vincolo sopra ricordato, dovranno pure essere individuate le aree agricole strategiche. Per tali ambiti il piano non potrà prevedere, a meno di comprovate ed ineludibili necessità, destinazioni diverse da quelle agricole.

Vanno inoltre considerate tutte le eventuali indicazioni riguardanti la tutela di determinate aree di interesse storico e documentativo.

Infine per ciascuna delle aree di interesse archeologico individuate nello studio archeologico prodotto dalla Soprintendenza va definito il tipo di vincolo o tutela da adottare e le eventuali conseguenti limitazioni alla attività edilizia.

4.2 Il procedimento di formazione del piano e la valutazione ambientale strategica

Il nuovo piano, così come tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, dovrà essere sottoposto al procedimento di VAS, in attuazione di quanto stabilito con D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i. al fine di minimizzare o mitigare l'impatto ambientale delle opere in esso previste.

4.3 Rapporti con la pianificazione vigente

Nella Progettazione del piano è necessario tener conto del fatto che le sue previsioni verranno ad incidere su un territorio il cui stato di diritto è stato precisamente definito dal previgente PUC e da un insieme, precedentemente descritto, di strumenti di pianificazione sovralocale. Tale notazione, di per se importante, assume una maggiore rilevanza in relazione a quanto previsto dal Decreto legge del maggio 2001 che regola il procedimento di espropriazione per pubblica utilità; in esso si prevede infatti che i vincoli espropriativi, decaduti per il trascorso periodo di validità, se riproposti nei nuovi strumenti urbanistici, debbano essere indennizzati. Tale disposizione, che è entrata in vigore a far data dal gennaio 2002, vincola l'attuazione del nuovo Piano alla disponibilità delle somme occorrenti per gli indennizzi.

Nella redazione del nuovo piano pertanto dovrà, caso per caso, valutarsi con la massima attenzione l'opportunità di riconferma dei vincoli espropriativi, che dovrà comunque in linea di principio ammettersi soltanto nel caso di comprovata necessità.

Di contro le previsioni non vincolative del vigente PUC potranno confermarsi nel caso in cui non contrastino con il sistema degli invarianti strutturali, con i principi di tutela posti a fondamento del piano, ovvero con disposizioni normative intervenute successivamente alla approvazione del Piano. Per quanto concerne il contenuto tecnico-normativo del Piano si sottolinea la necessità, di cui si è già detto, di limitare il più possibile la previsione di vincoli preordinati alla espropriazione, atteso che essi decadono dopo appena cinque anni dalla approvazione del Piano, rinviandone la previsione a piani esecutivi di iniziativa pubblica o, più opportunamente, di iniziativa privata.

Se a questo si aggiunge il fatto che con la sentenza 348/07 della Corte Costituzionale e con la successiva ratifica operata dalla finanziaria 2008, l'indennizzo nella espropriazione per pubblica utilità è stato quasi raddoppiato, commisurandolo al valore di mercato del bene da espropriare, ci si rende conto facilmente di quanto profondamente sia mutato il ruolo del piano urbanistico e quanto poco produttiva possa ormai ritenersi la consolidata pratica della apposizione, attraverso il PRG, di vincoli espropriativi.

4.4 Rapporti con la pianificazione regionale e consortile/metropolitana.

Come detto in premessa la legge stabilisce una precisa subordinazione del PUG rispetto al Piano Territoriale di livello regionale e al Piano Consortile, introdotti dalla stessa legge. In realtà, però tali piani non risultano ancora redatti.

Ad oggi risulta redatto solamente un Atto di indirizzo per il Piano Territoriale Regionale, approvato con Delibera della Giunta di Governo n. 263 del 17 giugno 2021. In esso sono fissati i principi inderogabili sui quali deve basarsi la azione di governo della Regione e degli Enti locali.

Tali principi, esplicitati nel capitolo successivo, dovranno essere assunti come linee di indirizzo per la progettazione dei PUG.

5. Indirizzi strategici

Coerentemente con quanto detto in premessa, vengono forniti di seguito, piuttosto che precise indicazioni di intervento inerenti i temi della pianificazione locale, i principi generali ai quali il nuovo Piano dovrà attenersi. Dal rispetto di tali principi deriveranno le linee strategiche e le previsioni operative del piano, che dovranno definirsi attraverso il confronto con i soggetti pubblici e privati, portatori di interessi collettivi.

La funzione di governo del territorio dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di integrazione, efficienza, economicità, equità ed imparzialità dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto dei seguenti principi di efficacia dell'azione di governo del territorio, fissati dal legislatore nei primi articoli della L.R. 19/2020:

Sostenibilità e qualità. La pianificazione dovrà contribuire in maniera attiva a contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici e che va tutelato anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile dovranno essere coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica e perseguire la tutela, e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate degradate.

Riuso e rigenerazione urbana. Nella redazione del piano si dovrà prioritariamente procedere al censimento delle aree del territorio comunale già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate e suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione; e dovranno procedere altresì, all'interno delle aree censite, alla costituzione e alla tenuta di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali. Gli interventi di recupero delle aree storiche o delle aree urbane dimesse nonché di recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e.

conservazione ambientale del territorio, dovranno essere favoriti attraverso un'adeguata regolamentazione urbanistica incentivante.

Perequazione e compensazione. Le previsioni contenute nel piano dovranno essere attuate secondo criteri e strumenti perequativo-compensativi, al fine di assicurare maggior efficienza e giustizia alle politiche pubbliche ed alla funzione pianificatoria, nonché un'equa ed estesa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i proprietari delle aree interessate dalla trasformazione urbanistica, sterilizzando la rendita parassitaria e incentivando la redditività imprenditoriale. La perequazione urbanistica si dovrà realizzare attraverso la più equa ed efficace distribuzione di diritti edificatori e di oneri tra i proprietari di aree ricomprese in ambiti, anche discontinui, individuati dal piano e può estendersi anche a tutto il territorio comunale con le opportune regolazioni. La perequazione si dovrà realizzare anche attraverso una compensazione urbanistica, paesaggistica e ambientale che agevoli la valorizzazione delle risorse.

Concertazione e partecipazione in ultimo, ma non per ultimo va stabilito il principio che tutte le previsioni del PUG dovranno essere filtrate attraverso un processo di coinvolgimento dei soggetti territoriali, degli enti ma anche dei cittadini nelle scelte decisionali.

La partecipazione, così come per altro prescritto nella Legge 19/2020 e nelle Linee guida per la redazione del PUG, deve costituire il metodo da seguire nella progettazione del nuovo assetto del territorio.

Nel rispetto di tali principi il nuovo piano dovrà perseguire i seguenti **indirizzi strategici**:

1) assicurare che i processi di trasformazione urbana e territoriale siano compatibili con la sicurezza e la riduzione dei rischi territoriali, la salute e la qualità della vita dei cittadini, preservino da alterazioni irreversibili i connotati fisici del territorio e ne mantengano l'identità storico-culturale con adeguate azioni di recupero dei siti degradati o compromessi, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e delle altre normative di settore aventi incidenza sull'attività urbanistico - edilizia;

2) promuovere, la valorizzazione e il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali della città e del territorio, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche alla eliminazione delle sperequazioni territoriali;

3) valorizzare il centro storico urbano e le altre aree edificate di interesse storico ed ambientale, nonché i complessi di case sparse, nuclei rurali e singoli edifici di interesse storico, promuovendo e attuando interventi di restauro urbano, riqualificazione urbana, ristrutturazione e recupero edilizio, mediante una regolamentazione immediatamente applicabile (riducendo al minimo il rinvio a pianificazione esecutiva) che ne consenta una trasformazione urbanistica compatibile per la loro identità storica ma orientata al loro corretto inserimento nel contesto attuale;

4) perseguire la riduzione del consumo di suolo, limitandolo ai casi in cui non sussistano valide alternative ma sempre in una logica di compattezza e contenimento delle aree urbanizzate. Le previsioni di interventi di trasformazione o di nuova costruzione, laddove ritenute necessarie, dovranno comunque raccordarsi con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, Paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili;

5) determinare i fabbisogni insediativi ai quali il nuovo piano deve dare risposta in una logica di contenimento, tenendo conto delle possibilità di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

6) progettare il sistema infrastrutturale e dei servizi tenendo conto delle reali possibilità, realizzative, tenendo conto delle caratteristiche funzionali del centro e della sua specializzazione funzionale nel contesto territoriale;

Gli obiettivi sin qui enunciati non potranno comunque essere raggiunti se non attraverso una ampia condivisione da parte della comunità, che dovrà avere un ruolo fondamentale durante l'intero processo di costruzione del Piano.

Il Consulente del Sindaco
(Delibera G.M. n° 17 del 11.02.2022)

(Ing. Danilo La Rocca)

F.to Danilo La Rocca

Il Responsabile della Direzione VII e
Responsabile del Procedimento

(Geom. Matteo Catanzaro)

F.to Matteo Catanzaro